



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Servizio Politiche sviluppo rurale**  
**Ufficio di supporto all'Autorità di Gestione**

Via G. B. Trener, 3 – 38121 Trento

**T** +39 0461 495796

**F** +39 0461 495872

**pec** serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it

**@** serv.politichesvilupporurale@provincia.tn.it

**web** www.provincia.tn.it

OGGETTO: FAQ riguardanti la fase di avvio dei Progetti formativi di cui all'Operazione 1.1.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020

1) *Sono già stati assegnati i codici univoci con i quali tracciare le spese? Quando verranno assegnati i codici per le azioni ammissibili non ancora ufficialmente finanziabili? Nel caso in cui non sia ancora stato assegnato il codice, è comunque possibile sostenere le prime spese?*

Il codice unico di progetto (CUP) risulta già indicato, per quanto concerne l'Operazione 1.1.1, in corrispondenza di ogni domanda, nell'allegato B) "Elenco beneficiari" della determinazione dirigenziale n. 54/2019. Il provvedimento risulta pubblicato nell'area dedicata del sito istituzionale (<http://www.delibere.provincia.tn.it/>) ed è stato altresì trasmesso a ciascun beneficiario in data 31 maggio 2019 richiamando i singoli CUP relativi alle iniziative finanziabili. I codici riguardanti i Progetti "potenzialmente finanziabili" verranno comunicati, con successivo provvedimento, soltanto all'esito dell'iter di approvazione della modifica al piano finanziario del PSR. In assenza di un formale provvedimento di concessione, l'avvio di Progetti attualmente non finanziabili e il sostenimento dei relativi costi, rimane sotto l'esclusiva responsabilità e rischio del soggetto organizzatore.

2) *Nel caso di acquisti on line, ove non sia possibile inserire la codifica nella causale del pagamento, quale soluzione possiamo adottare?*

E' possibile riportare il CUP con aggiunta manuale sul documento di spesa, allegando distinta dichiarazione del beneficiario in ordine all'impossibilità di inserire il codice in fase di pagamento.

3) *Nel caso in cui il cronoprogramma presentato a progetto venga rivisitato occorre dare conto delle modifiche apportate? Se sì, in che modo?*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 dell'Allegato tecnico 1 "Ogni eventuale variazione rispetto a quanto originariamente comunicato con riguardo a:

- sede, data e orario di svolgimento dei corsi/workshop/ azioni;
- sospensione o annullamento della lezione

deve essere tempestivamente comunicata al Servizio politiche sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento che si riserva di effettuare eventuali contestazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa". Sarà quindi onere dell'ente organizzatore comunicare allo scrivente Servizio, mediante posta elettronica semplice o PEC, purché sottoscritta mediante firma digitale, firma elettronica qualificata oppure mediante firma autografa allegando copia del documento di identità del sottoscrittore, il nuovo cronoprogramma delle lezioni che andrà a sostituire il precedente trasmesso in sede di presentazione della domanda di aiuto.

4) *Entrando nel portale SRTrento abbiamo notato che per le Azioni non ancora formalmente finanziabili non vi è il tasto "prosegui" in Gestione lavori. Chiediamo conferma di poter comunque attivare i percorsi formativi. Inoltre in "gestione lavori" vediamo solo la possibilità di modificare il*

*piano di investimenti. E' corretto? Per la gestione operativa (corsi, lezioni, sedi,..) vi è una sezione di riferimento?*

Come precedentemente rilevato, l'avvio di Progetti attualmente non finanziabili può avvenire sotto l'esclusiva responsabilità e a completo rischio del soggetto organizzatore. Fino all'effettiva comunicazione del provvedimento di concessione non è possibile apportare modifiche alle sezioni del sistema SRTrento, tra le quali, peraltro, non risulta compresa un'area dedicata alla gestione operativa dei singoli corsi.

*5) Il limite previsto a bando per il tutoraggio di 25%, è da garantire sull'ammontare complessivo di ore del progetto o sul singolo corso?*

Come indicato dall'art. 11 dell'allegato tecnico 1 il tutor "*garantisce una adeguata presenza in aula, comunque superiore al 25% delle ore di durata del corso*". La soglia percentuale indicata deve quindi essere rispettata avendo riguardo alla durata di ciascun corso/workshop programmato.

*6) Fermo restando l'importo massimo ammissibile, sono ammesse compensazioni in fase di rendiconto? E' previsto un limite percentuale delle compensazioni? Nel caso un corso non partisse e per un altro corso realizzato ci fossero spese aggiuntive, è possibile prevedere che gli importi vengano utilizzati?*

Al riguardo trova applicazione la disciplina dettata dal già richiamato art. 7 dell'Allegato tecnico -1. L'ente organizzatore dovrà quindi trasmettere tempestivamente al Servizio politiche sviluppo rurale una richiesta di variante che potrà essere autorizzata laddove sia accertato il rispetto di tutte le condizioni previste dal medesimo art. 7.

*7) Cosa accade nel caso in cui, passato il periodo di riferimento, alcuni corsi non prendano avvio (ad esempio per insufficienza di interessati)?*

Ai sensi del già richiamato art. 7 dell'allegato tecnico 1, non è autorizzata alcuna variante che determini una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria. Ciò rilevato, appare evidente che la cancellazione di un corso, anch'essa soggetta all'obbligo di comunicazione previsto dalla disposizione citata, comporti una diminuzione del punteggio attribuito in graduatoria poiché va ad incidere sui criteri di selezione concernenti i contenuti dell'offerta, su quelli relativi alla qualità della proposta progettuale nonché su uno dei due criteri aggiuntivi di qualità. Ne consegue che, al verificarsi dell'ipotesi descritta, l'Amministrazione si vedrà costretta ad applicare quanto previsto al par. 4.5 di ciascun bando (nonché all'art. 9 dell'allegato tecnico 1), che fa espresso richiamo alle normative europee, nazionali e provinciali in materia di riduzioni e sanzioni. Resta ovviamente salva la possibilità, per l'ente organizzatore, di provvedere alla sostituzione del corso annullato per carenza di iscrizioni con un altro corso che soddisfi i medesimi criteri del primo (ad es. in relazione alla durata, qualifica del personale docente, ecc.) in modo tale che il punteggio attribuito al Progetto in fase istruttoria non sia soggetto a diminuzione.

*8) Nel caso in cui vengano impiegati docenti diversi da quelli inseriti a progetto (modificando i punteggi complessivi inseriti a progetto) dobbiamo comunque garantire che la media dei punteggi del team docente rimanga superiore al punteggio dichiarato a progetto oppure non è necessario il monitoraggio da parte nostra di questo parametro?*

In proposito si richiama quanto previsto dall'art. 7 dell'Allegato tecnico 1 in merito all'inammissibilità di varianti che comportino una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria. Pertanto, dal momento che la sostituzione di un docente potrebbe incidere sulla valutazione espressa in ordine alla professionalità dello staff impiegato, il nuovo docente dovrà possedere i medesimi titoli, quanto a tipologia di laurea e ad esperienza in attività formative, del docente sostituito. In difetto, l'Amministrazione si vedrà costretta ad applicare le riduzioni e sanzioni richiamate al par. 4.5 di ciascun bando e all'art. 9 dell'allegato tecnico-1.

*9) Ogni variazione va comunicata tramite pec? Quali sono le tempistiche? Es. annullamento lezioni, spostamento aule. Tutte le variazioni hanno lo stesso peso/rischio di risposta? Dobbiamo aspettare un vostro riscontro, anche entro 30 giorni, prima di programmare la nuova lezione? Chiediamo conferma che il cambio docente sia una variazione possibile.*

Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 2468 del 29 dicembre 2016, qualsiasi comunicazione (ivi comprese quindi le variazioni al Progetto) tra imprese e Amministrazione deve avvenire mediante posta elettronica (certificata o semplice) purché le eventuali istanze o dichiarazioni siano sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure purché

sottoscritte con firma autografa, scansionate e presentate unitamente alla copia del documento di identità. Ciò detto, è però preferibile, per ragioni di tracciabilità e trasparenza, provvedere agli invii tramite PEC, ai quali sarà attribuito uno specifico protocollo da parte della segreteria del Servizio. Inoltre, come previsto dal più volte richiamato art. 7 dell'allegato tecnico 1, "ogni eventuale variazione rispetto a quanto originariamente comunicato con riguardo a:

- sede, data e orario di svolgimento dei corsi/workshop/ azioni;
- sospensione o annullamento della lezione

deve essere tempestivamente comunicata al Servizio politiche sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento che si riserva di effettuare eventuali contestazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa". L'ente organizzatore non ha quindi l'obbligo di aspettare i 30 giorni dalla comunicazione per porre in essere la variazione. Tuttavia, quanto disposto in ordine all'esecuzione di variante non autorizzata deve considerarsi applicabile anche al caso di variazioni che dovessero essere contestate nei 30 giorni successivi alla comunicazione. Pertanto "Il beneficiario che esegua la variante preventivamente richiesta senza attendere l'autorizzazione del Servizio politiche sviluppo rurale, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute nel caso in cui la variante non sia autorizzata. Eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente".

In merito al quesito relativo alla possibilità di variazione del docente incaricato, si rammenta che tale ipotesi è prevista dal medesimo art. 7 dell'Allegato tecnico -1 laddove si specifica che "Eventuali variazioni relative a docenti e allievi, successive alla comunicazione di avvio del corso di formazione, workshop, azione dimostrativa o informativa andranno indicate nel registro presenze prima dell'inizio della lezione". Rimangono comunque ferme le osservazioni espresse in corrispondenza del precedente punto 8) nonché gli oneri di comunicazione tempestiva allo scrivente Servizio dal momento che la modifica del corpo docente può incidere sul punteggio assegnato in fase istruttoria in corrispondenza del criterio "professionalità dello staff impiegato".

10) Sul bando vi è scritto che i destinatari finali potranno selezionare le iniziative su [www.psr.provincia.tn.it](http://www.psr.provincia.tn.it). Chiediamo conferma che vi sarà una promozione di tutti i corsi da parte vostra sul portale.

Come previsto dalla Misura 1 del PSR nonché dal par. 3.2 di ciascun bando, l'Amministrazione provvederà ad elaborare un calendario delle attività che verrà pubblicato sul sito dedicato al Programma di sviluppo rurale della PAT ([www.psr.provincia.tn.it](http://www.psr.provincia.tn.it)). Tale adempimento verrà svolto in collaborazione con i beneficiari degli aiuti tenendo conto delle eventuali modifiche ai titoli e/o al cronoprogramma dei singoli corsi/workshop che dovessero essere comunicate al Servizio.